

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 6 DICEMBRE 1963.

Addi 27 marzo 1964 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

fra

- l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino - rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Dott. Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Giuseppe Del Vedovo, Geom. Luigi Mariotti, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, Dott. Antonio Marchetti assistiti dal Segretario Generale dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E. A.L. rappresentata dal Sig. Emilio Vichi con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;

- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dai Signori: Mario Mancini e Gino Alessandrini, con l'assistenza del Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Signori: Pino Monaldi, Benito Severi, Lino Mengucci e Amato Palazzi, con l'assistenza del Sig. Giacomo Mombello della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 6 dicembre 1963, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 1
ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 - 2° comma - del c.c. n.l. si conferma che l'orario normale di lavoro è di 46 ore settimanali per l'anno 1964 e di 45 ore settimanali per l'anno 1965.

Il lavoro terminerà non oltre le ore 13 del sabato, con recupero a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto, delle ore non lavorate nel pomeriggio del sabato.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Mancini, Godi, and others.]

[Vertical handwritten notes on the right margin, including names like Pagnini, Godi, and others.]

[Faint handwritten text at the top left]

[Faint handwritten text in the upper middle section]

[Faint handwritten text in the middle section]

[Faint handwritten text in the lower middle section]

[Faint handwritten text in the lower section]

[Faint handwritten text at the bottom left]

[Faint handwritten text in the lower section]

[Faint handwritten text in the lower section]

[Faint handwritten text at the bottom]

ART. 2
PREMIO DI PRODUZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 18 del c.c.n.l. viene istituito un premio di produzione nella misura del 4 % per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1964 e nella misura dell'8 % (in luogo del 4%) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1965.

ART. 3
CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 62 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10 % degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55 % e 0,55 % rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

ART. 4
QUOTE SINDACALI

In relazione al disposto di cui all'art. 44 del c.c.n.l. tenute presenti le caratteristiche peculiari del settore e considerato che nella Provincia di Pesaro funziona la Cassa Edile, la rimessa in busta al lavoratore dell'assegno (L. 4.000 all'anno) sarà effettuata dalla Cassa Edile all'atto della corresponsione agli operai degli accantonamenti a loro favore per ferie, festività e gratifica natalizia mediante prelievo dall'importo degli accantonamenti in parola.

E' fatta salva la facoltà dei lavoratori di cedere alle Associazioni sindacali, con le garanzie di legge, un importo da prelevarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la Cassa Edile.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Federazione Provinciale Lavoratori delle costruzioni e affini della C.I.S.L. dichiara che chiederà alla F.I.L.C.A. -C.I.S.L. di sottoporre all'esame delle organizzazioni firmatarie del c.c.n.l. il presente articolo del contratto integrativo provinciale di lavoro per stabilire quale forma si debba usare e come vanno realizzate le garanzie di legge per rendere applicabile l'ultimo comma dell'articolo stesso.

ART. 5
RICHIAMO ALLE PRECEDENTI NORME DELL' INTEGRATIVO

Si intendono qui confermati ed integralmente riportati gli articoli: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 del precedente contratto integrativo provinciale stipulato il 29 maggio 1962.

[Handwritten signatures and notes]
Domenico
F. Jones
Alfonso
Antonio

[Vertical handwritten notes on the right margin]
Domenico
F. Jones
Alfonso
Antonio

1903

The following is a list of the names of the persons who have been
 elected to the office of Justice of the Peace for the year 1903.
 The names are given in alphabetical order of their surnames.
 The names of the persons who have been elected to the office of
 Justice of the Peace for the year 1903 are as follows:
 [The following names are faintly visible in the original image, but they are illegible due to the quality of the scan.]



ART. 6
VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° marzo 1964 ed avrà validità fino alla scadenza del c.c.n.l. 6/12/1963. Limitatamente al contributo alla Cassa Edile l'aumento decorrerà dal 1° aprile 1964. Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue.

FEDERAZIONE PROVINCIALE
LE EDILI AFFINI E LEGNO - U.I.L.

FEDERAZIONE PROVINCIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI
E AFFINI - C.I.S.L.

SINDACATO PROVINCIALE
LAVORATORI EDILI ED
AFFINI - C.G.I.L.




Giovanni
Moriconi
Moriconi
Moriconi



Mario
Bent

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI



Stefano
Antonio
Giovanni
Roberto
Alfredo
Massimo



[Faint, illegible handwriting and bleed-through from the reverse side of the page.]